

Roma, 14 GIU. 2011

UFFICIO NOTIFICAZIONI,
ESECUZIONI E PROTESTI DI
CESENA
VIA CURIEL N 5
47023 CESENA (FC)

Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo n.60
Bologna

Prot. n. 954-75240/2011

OGGETTO: *Visto annuale registri cronologici UNEP. Articolo 156 D.P.R.
1229/1959.*

Interpello 954-177/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

**UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI DI
CESENA**

Codice Fiscale 90027340406

Istanza presentata il 14/02/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 1229 del 1959 , è stato esposto il seguente

QUESITO

A seguito di recente ispezione ordinaria presso l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) del Tribunale di Ravenna, l'interpellante è venuto a conoscenza che i registri cronologici, di cui all'articolo 156 del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, non sono stati sottoposti al visto annuale da parte dell'Ufficio del registro, ora Agenzia

delle entrate. Ciò ha determinato, da parte dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, una prescrizione scritta con la quale si prevede "la pronta eliminazione della disfunzione rilevata" e che "per il futuro si provveda al tempestivo invio dei registri cronologici all'Agenzia delle Entrate".

Tale prescrizione, ad avviso dell'Ispettorato Generale, trova riscontro nella nota del Ministero della Giustizia del 27 aprile 1999 prot. n. 5/364/03 nella quale venivano dichiarati ancora in vigore gli articoli 121 e 156 dell'Ordinamento giudiziario che prevedono tali adempimenti, in quanto non espressamente abrogati, nonostante il nuovo assetto organizzativo in materia, generatosi per effetto della soppressione dei servizi autonomi di cassa ad opera del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237. Tanto premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione del citato articolo 156 e, in particolare, se i registri cronologici debbano essere inviati all'Agenzia delle entrate ai fini dell'apposizione del visto annuale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non viene prospettata alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli articoli 154, 155 e 155-bis del DPR n. 1229 del 1959 - concernente "l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti degli ufficiali giudiziari" - fissano le percentuali degli importi che gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare all'Erario relativamente ai "...diritti per gli atti o per le commissioni da loro compiuti". Con riferimento alle citate somme, il successivo articolo 156 dispone che "Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121. L'ufficio del Registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle

annotazioni fatte e sulla regolarità dei prescritti versamenti mensili, liquida sugli emolumenti riscossi durante l'anno le somme spettanti all'erario in base agli articoli precedenti".

La norma, quindi, attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di apporre un visto di concordanza, subordinandolo ad una verifica avente ad oggetto la correttezza delle annotazioni contenute nei registri, dei conteggi operati dagli ufficiali giudiziari e dei versamenti unitari: si tratta, quindi, della normale attività di controllo delle somme dovute all'Erario. Ad avviso della scrivente, la soppressione dei Servizi Autonomi di Cassa (SAC), ad opera del D.Lgs. n. 237 del 1997, non ha inficiato la titolarità del potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla regolarità dei versamenti in parola; l'eliminazione dei SAC, infatti, ha comportato modifiche attinenti le modalità di riscossione, ma nulla è cambiato per ciò che concerne la titolarità dei poteri di controllo che prima competevano agli uffici Unici delle Entrate, ed ora, a seguito della riorganizzazione che ha interessato le strutture dell'Agenzia, competono agli Uffici Territoriali. In tal senso si è, d'altronde, pronunciato più volte il Ministero della Giustizia (cfr., note prot. n. 5/1080/03-1/RG del 24 dicembre 2001; prot. n. 1096/03-1 del 20 giugno 2003; prot. n. 6/886/03-/RG del 3 maggio 2004). In particolare, con nota del 20 giugno 2003, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del personale e della Formazione, Ufficio VI, in risposta ad un quesito inerente proprio l'articolo 156 dell'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, ha precisato che *"La ratio che sottende il sistema è quello di affidare ad un organo dell'amministrazione delle finanze l'attività di verifica in ordine alla complessità dei provvedimenti che regolano il trattamento economico degli ufficiali giudiziari e al pagamento delle tasse e di ogni provento spettante all'erario"*. D'altronde, lo stesso decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237, relativo alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, ha previsto all'articolo 3 che *"La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio dell'ente creditore..."*. Nel caso di specie, trattandosi di somme dovute all'Erario, non vi è dubbio che l'ente creditore competente

è l'Agenzia delle entrate.

Né l'esigenza di semplificazione della disciplina in oggetto, può far venir meno le attribuzioni demandate dalla legge agli uffici finanziari, ai fini di garantire una corretta amministrazione delle entrate. A conferma di quanto sopra chiarito, si evidenzia che, peraltro, nessuna disposizione di legge ha mai abrogato l'articolo 156, né si può desumere alcuna incompatibilità con altre norme attualmente in vigore. Lo stesso DPR 30 maggio 2002, n. 115 - che pur è intervenuto per semplificare la materia relativa alle spese di giustizia, ridurre il numero dei registri ed eliminare duplicazioni di annotazioni - non ha indicato nell'articolo 299 (con il quale sono stati abrogati diversi articoli del DPR n. 1229 del 1959) l'articolo 156 in commento.

L'intento del legislatore di garantire l'obbligo previsto dal citato articolo 156 ha trovato recente conferma nel D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (cd. decreto salva leggi), il quale, nell'allegato 1, elenca, altresì, gli articoli del DPR n. 1229 del 1959 per i quali si è ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, tra i quali sono ricompresi gli articoli da 146 a 180. Pertanto, allo stato attuale, in mancanza di una norma che attribuisca all'esclusiva competenza del Ministero della Giustizia la materia afferente il trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed, in particolare, la liquidazione delle somme spettanti all'Erario, si è dell'avviso che permanga l'obbligo di deposito in cancelleria dei registri cronologici ed il loro successivo invio agli uffici dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'apposizione del visto annuale.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

2

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

